

INCENTIVO GIOVANI UNDER 36 – PON IOG

Ambito di applicazione

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Riguarda persone che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 36 anni (cioè hanno un'età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni), e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Tipologie contrattuali incentivate

L'incentivo può essere riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato.

L'incentivo, previsto per il rapporto a tempo indeterminato, non si applica né alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, né alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato.

Oggetto dell'incentivo

Ai datori di lavoro viene riconosciuto un incentivo di tipo contributivo, fruibile in 36 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore.

Riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di 6.000,00 euro annui per ogni lavoratore assunto.

L'esonero è fruibile in 48 quote mensili se l'assunzione/trasformazione è effettuata in una sede o unità produttiva situata nelle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è pari a 500 euro (€ 6.000/12) per ogni paga mensile. Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata prendendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell'agevolazione deve essere ridotto in proporzione.

Requisiti

Le assunzioni devono riguardare persone che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, da intendersi come inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

I datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non devono aver fatto licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi (ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

I datori di lavoro, nei nove mesi successivi all'assunzione, non devono fare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi (ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'incentivo inoltre è subordinato alle regolarità previste all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto (fermi restando gli altri obblighi di legge) degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il datore di lavoro, inoltre, deve rispettare alcuni dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. In particolare:

- l'assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- presso l'unità produttiva dove si intende fruire dell'agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello del lavoratore sospeso;
- il lavoratore assunto negli ultimi sei mesi non deve essere stato licenziato da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentasse assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, oppure risultasse in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultimo.

L'Inps ha disciplinato l'incentivo con:

- circolare n. 56 del 12 aprile 2021 “Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. Prime indicazioni operative” e successive modifiche;
- messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 “Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
- messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022 “Proroga delle misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l'occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l'occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili”;
- circolare n. 57 del 22 giugno 2023 “Articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Esonero di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell'anno 2022. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Modalità di corresponsione degli incentivi

La corresponsione dell'incentivo avviene tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili trasmesse dai datori di lavoro all'Inps. Non si prevede l'esborso di importi, ma un mancato incasso da parte dell'Inps, in quanto la contribuzione dovuta viene ridotta per l'applicazione dell'incentivo.

Finanziamento dell'incentivo

L'incentivo è cofinanziato dall'Unione europea, con le risorse del Pon Iniziativa occupazione giovani (log), asse 1 “Occupazione giovani Neet”

Decreti di impegno

DD 340 del 29/12/2023

DD 349 del 16/10/2024

